

ROMA 10 dicembre 2018

# **LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: EMISSIONE - RICEZIONE - DETRAZIONE E DELEGHE**

**LE NOVITA'**

**IL DECRETO LEGGE 119/2018**

**LE FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**LA LEGGE DI BILANCIO 2019**

**PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DELLA  
PRIVACY N 9059949 DEL 15 NOVEMBRE 2018**

<b>MODIFICHE AL D.LGS 127/2015</b>
------------------------------------

<b>NOVITA'</b>	<b>NOTA</b>	<b>DECORRENZA</b>
<p><b>OBBLIGO GENERALIZZATO FATTURA ELETTRONICA</b></p> <p>per cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate tra <b>SOGGETTI RESIDENTI O STABILITI NEL TERRITORIO DELLO STATO</b></p> <p>(ad eccezione: contribuenti in (i) regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27 D.L. 98/2011; (ii) regime forfetario art. 1, co. 54-89 L. 190/2014)</p> <p>Esclusi dalla circolare 13/E/2018 e dal decreto fiscale n. 119/2018 i soggetti non residenti <b>identificati ai fini Iva in Italia</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UTILIZZO SISTEMA DI INTERSCAMBIO E FORMATO XML PA</b></li> <li>• Con decreto ministeriale <b>INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI FORMATI DELLE FATTURE ELETTRONICHE BASATI SU STANDARD O NORME RICONOSCIUTE IN AMBITO UE</b></li> </ul> <p>(Dir 2014/55/UE - OBBLIGO DI accettare FATTURA ELETTRONICA NEGLI APPALTI PUBBLICI EUROPEI: modello semantico dei dati degli elementi essenziali (<b>core invoice</b>) elaborato dal CEN – Comitato Europeo per la standardizzazione. Con Decisione n. 1870 del 16.10.2017 la Commissione europea, nel pubblicare il riferimento della norma europea sulla fatturazione, ha individuato nella <b>DATA DEL 18 APRILE 2019</b> il termine ultimo per l'entrata in vigore delle misure necessarie per conformarsi a tale obbligo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IN CASO DI EMISSIONE CON MODALITA' DIVERSE, FATTURA SI INTENDE NON EMESSA</b></li> </ul>	<p><b>1.1.2019</b></p>

modifica art. 3 Dlgs 127/2015

da 1.7.2019

**OBBLIGO GENERALIZZATO  
FATTURA ELETTRONICA**

per cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate tra


**SOGGETTI**

**RESIDENTI O STABILITI**

**NEL TERRITORIO DELLO STATO**

(ad eccezione: contribuenti in (i) regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27 D.L. 98/2011; (ii) regime forfetario art. 1, co. 54-89 L. 190/2014)

**Esclusi** dalla circolare 13/E/2018 e dall'art. 15 del Dl 119/2018 i soggetti non residenti **identificati ai fini Iva in Italia**



*aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri oltre a professionisti sanitari quali psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici, nonché ottici.*

**SOGGETTI ESCLUSI  
(da emissione)**

**POST CONVERSIONE D.L. 119/2018)**

**ASSOCIAZIONI  
SPORTIVE**

OPZIONE PER applicazione IVA, II.DD. E IRAP:

- IVA con art. 74 comma 6, DPR 633/72
- II.DD. applicando ai proventi un coefficiente di redditività del 3 %

**ESONERO da obblighi di tenuta delle scritture contabili**

hanno **ESERCITATO L'OPZIONE** di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91

nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali **proventi** per un **importo non superiore a euro 65.000**;

tali soggetti se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo **superiore a euro 65.000**, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta

Gli **OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE** relativi a **CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITÀ** da soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della L. 398/91, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono **adempiti dai cessionari**


**MODIFICHE AL D.LGS 127/2015**

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
<p>SOPPRESSIONE co. 3 dell'art. 1, D.Lgs. 127/2015 che disponeva la POSSIBILITA' DI <b>ESERCIZIO OPZIONE</b> PER TRASMISSIONE DATI FATTURE ATTIVE E PASSIVE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PREVISTO</b> obbligo di <b>TRASMETTERE DATI OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE</b> DI CESSIONE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE E RICEVUTE <b>VERSO E DA SOGGETTI NON STABILITI</b> NEL TERRITORIO (salvo in caso di emissione di bollette doganali, in caso di emissione e ricevimento di fatture elettroniche)</li> <li>Termine di trasmissione: <b>ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO</b> A QUELLO DELLA DATA DEL DOCUMENTO EMESSE O A QUELLO DELLA DATA DI RICEZIONE DEL DOCUMENTO CHE COMPROVA L'OPERAZIONE</li> </ul>	<p><b>1.1.2019</b></p>
<p><b>ELIMINAZIONE SPESOMETRO ART. 21 D.L. 78/2010</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RIMANE INVECE OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI <b>LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA</b></li> </ul>	

**EMISSIONE  
LE NUOVE REGOLE DAL 1 GENNAIO  
DI 119/2018**



**EMISSIONE  
REGIME TRANSITORIO**



# AVVIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA (ART. 10)

## LATO ATTIVO

### CONTRIBUENTE MENSILE

EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	EMISSIONE FATTURA	SANZIONI
GENNAIO 2019	15.02.2019 (e quindi <b>PRIMA</b> della data di liquidazione del 16.02.2019)	<b>NO</b>
	15.03.2019 (e quindi <b>DOPO</b> la data di liquidazione del 16.02.2019)	<b>SI'</b> ma sanzione ridotta al 20 %

### CONTRIBUENTE TRIMESTRALE

EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	EMISSIONE FATTURA	SANZIONI
GENNAIO 2019	15.05.2019 (e quindi <b>PRIMA</b> della data di liquidazione del 16.05.2019)	<b>NO</b>
	18. 08.2019 (e quindi <b>DOPO</b> la data di liquidazione del 16.05.2019)	<b>SI'</b> ma sanzione ridotta al 20 %

**EMISSIONE REGIME  
DEFINITIVO**

da 1.7.2019

modifica art. 21, comma 4, D.P.R. 633/72

primo periodo  
SOSTITUITO

La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6

A VALENZA GENERALE,  
non limitata a e-fatture!!!

**LA FATTURA E' EMESSA ENTRO 10 GIORNI DALL'EFFETTUAZIONE  
DELL'OPERAZIONE DETERMINATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6**

art. 6 DPR 633/72

*Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. ...*

*... Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. ...*

*Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento*

**E-FATTURA: TRASMISSIONE A SDI ENTRO 10 GG. DA DATA EFFETTUAZIONE OPERAZIONE**

# EMISSIONE DELLE FATTURE (art. 11)

da 1.7.2019

modifica art. 21, comma 2, D.P.R. 633/72

**A VALENZA GENERALE,  
non limitata a e-fatture!!!**

**NUOVO  
ELEMENTO DA  
INDICARE IN  
FATTURA**

**lett. g-bis:** data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi  
ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo,  
sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura

**SI INDIVIDUA IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI ...**

**... SE DIVERSO DALLA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA**  
(il caso è quello della fattura differita ex art. 21, comma 4,  
o nella nuova ipotesi di emissione entro 10 gg.)

**IN CASO DI FATTURA IMMEDIATA O DI  
FATTURA EMESSA IL GIORNO STESSO  
DELL'OPERAZIONE,  
DATO PUO' ESSERE OMESSO**

# EMISSIONE DELLE FATTURE (art. 11)

da 1.7.2019

EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	EMISSIONE FATTURA IMMEDIATA	LIQUIDAZIONE	IN FATTURA
28.8.2019	7.9.2019 (entro 10 gg. da effettuazione operazione)	ENTRO IL 16.9 (OPERAZIONE E' di AGOSTO)	Indicare data effettuazione operazione

EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	EMISSIONE FATTURA DIFFERITA	ESEMPIO	IN FATTURA
28.8.2019	15.9.2019 (entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione)	FATTURE COLLEGATE al DDT (per le cessioni) possono essere emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione	Da chiarire se è sufficiente indicare il numero e data di ddt in fattura

Forum e-fattura Sole24Ore del 12.11.2018: l'Ade ha precisato che l'operatore Iva dovrà avere cura di:

- al momento della cessione (28 agosto), emettere un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche determinate dal d.P.R. n. 472/1996) che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica con la data di emissione (15.09.2019) indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- far concorrere l'IVA alla liquidazione del mese (agosto).

## CESSIONARIO E DETRAZIONE IVA

IVA DETRATTA SULLA BASE DI UNA FATTURA RICEVUTA SU CARTA DA CEDENTE:  
SANZIONI ESCLUSE SE RICEVE FATTURA ELETTRONICA ENTRO IL TERMINE DELLA PROPRIA LIQUIDAZIONE

EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	RICEZIONE FATTURA CARTACEA E DETRAZIONE IVA	RICEZIONE E-FATTURA	SANZIONI
GENNAIO 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20.01.2019</li><li>• IVA DETRATTA IL 16.2.2019</li></ul>	15.2.2019 (e quindi <b>PRIMA</b> della data di liquidazione del 16.02.2019)	NO
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20.01.2019</li><li>• IVA DETRATTA IL 16.2.2019</li></ul>	15.3.2019 (e quindi <b>DOPO</b> della data di liquidazione del 16.02.2019)	<b>SI'</b> <b>ma sanzione ridotta al 20 %</b>

CESSIONARIO PUO' COMUNQUE UTILIZZARE AUTOFATTURA-DENUNCIA (art. 6 , comma 8)

*Forum e-fattura Sole24Ore del 12.11.2018:* l'AdE ha precisato che nel caso in cui il cessionario ha operato la detrazione a seguito della ricezione della fattura cartacea e successivamente ha ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via SdI entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l'IVA in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via SdI).



**RICEZIONE E DETRAZIONE  
LE NUOVE REGOLE DAL 1 GENNAIO  
DL 119/2018**

### C.M. 1/E del 17.1.2018

*La disciplina della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017*

Art. 6: nel momento di effettuazione dell'operazione

### Sino a 31.12.2016

#### **Art. 19, comma 1, secondo periodo, DPR 633/72:**

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi *acquistati o importati* *sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, **al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo*

### Da 1.1.2017

#### **Art. 19, comma 1, secondo periodo, DPR 633/72:**

il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati *sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è **esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto*** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo

... il ***dies a quo*** da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si **verifica la duplice condizione**

i)(sostanziale) dell'**avvenuta esigibilità dell'imposta** e

ii)(formale) del **possesso di una valida fattura** redatta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21 del menzionato D.P.R. n. 633.

É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente **può operare, previa registrazione della fattura** secondo le modalità previste dall'art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, **la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.**

Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.

... Resta ferma la possibilità per ciascun soggetto passivo di **adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse** dall'annotazione nel registro IVA sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell'amministrazione finanziaria.

## DETRAZIONE IVA (art. 14)

### Art. 1 - Dichiarazioni e versamenti periodici

Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ...

***Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente***

**DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA ESERCITABILE SUI DOCUMENTI RICEVUTI E REGISTRATI  
ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE**

**ECCEZIONE PER DOCUMENTI DI ACQUISTO RELATIVI A OPERAZIONI DELL'ANNO PRECEDENTE**

# DETRAZIONE IVA (ART. 14)

**IN VIGORE DA 24.10.2018**

**RILEVA GIA' PER LIQUIDAZIONE  
16.11.2018!!!**

LIQUIDAZIONE IVA	FATTURA	LIQUIDAZIONE 16.11.2018
16.11.2018	20.10.2018 ricevuta il 30.10.2018	<b>SI'</b>
16.11.2018	20.10.2018 Ricevuta il 12.11.2018 (E QUINDI ENTRO IL 16.11)	<b>SI'</b> (con riferimento al mese di ottobre 2018)
16.11.2018	20.10.2018 ricevuta il 20.11.2018 (E QUINDI DOPO IL 16.11)	<b>NO</b> In liquidazione il 16.12.2018 con riferimento a novembre 2018

**DOCUMENTI ANNO  
PRECEDENTE**

FATTURA	LIQUIDAZIONE 16.1.2019
20.12.2018 ricevuta il 10.1.2019 (E QUINDI ENTRO IL 16.1.2019)	<b>NO</b> (DETRAZIONE ENTRO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2019 e quindi entro il 30.4.2020)


**REGISTRAZIONE  
VENDITE E ACQUISTI**

modifica art. 23, co. 1 D.P.R. 633/72

VIGENTE	NUOVO
<p>Il contribuente deve annotare <b>entro quindici giorni</b> le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui all'<b>articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d)</b>, devono essere registrate <u>entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni</u></p>	<p>Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, <b>entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni</b> e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.</p> <p>Le fatture di cui all'<b>articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)</b> sono registrate <b>entro il giorno 15 del mese successivo</b> a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.</p>

# ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE (ART. 12)

modifica art. 23, co. 1 D.P.R. 633/72






## modifica art. 25, commi 1 e 2 D.P.R. 633/72

- Abrogazione della NUMERAZIONE PROGRESSIVA DELLE FATTURE
- ADEMPIMENTO AUTOMATICAMENTE ASSOLTO PER LE FATTURE ELETTRONICHE TRAMITE SDI

VIGENTE	NUOVO
<p>1. Il contribuente deve <b>numerare in ordine progressivo</b> le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro....</p> <p>2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.</p>	<p>1. Il contribuente deve <b>annotare</b> in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, ...</p> <p>2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, <del>il numero progressivo ad essa attribuito</del>, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.</p>



SERVIZI	CONTENUTO
<p style="text-align: center;"><b>CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE FE o DUPLICATI INFORMATICI (riservato INTERMEDIARI ABILITATI)</b></p> <p>Si evidenzia che con il conferimento della delega ai servizi di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, il delegato potrà avere accesso, qualora siano presenti o desumibili dalla fattura, a dati personali di dettaglio quali, ad esempio, quelli inerenti lo stato di salute, l'assistenza sanitaria, ecc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ricercare, consultare e acquisire le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il Sistema di Interscambio; i file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio;</li> <li>• consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni transfrontaliere);</li> <li>• consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA del soggetto delegante;</li> <li>• consultare i dati IVA delle fatture emesse e ricevute dell'operatore IVA, rilevabili dalle comunicazioni SPESOMETRO art. 21 DL 78/2010, nonché gli analoghi dati, trasmessi da altri soggetti, relativi a operazioni commerciali in cui il medesimo operatore IVA risulta controparte;</li> <li>• consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute;</li> <li>• esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo n. 127 del 2015, per conto del soggetto delegante;</li> <li>• consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA (dati fattura e dati dei corrispettivi), delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;</li> <li>• indicare al Sistema di Interscambio "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file contenenti le fatture elettroniche, cioè una PEC o un "codice destinatario", da parte del delegante;</li> <li>• generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo "indirizzo telematico".</li> </ul>

SERVIZI	CONTENUTO
<p><b>CONSULTAZIONE DEI DATI RILEVANTI A FINI IVA (riservato INTERMEDIARI ABILITATI)</b></p>	<p>RISPETTO A DELEGA GENERALE del punto 1, <b>NON SI PUO'</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• RICERCARE, CONSULTARE E ACQUISIRE FE EMESSE E RICEVUTE DA DELEGANTE</li><li>• CONSULTARE I DATI OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE</li><li>• INDICARE L'INDIRIZZO TELEMATICO del delegante</li></ul>
<p><b>REGISTRAZIONE PUNTUALE O MASSIVA (6 DICEMBRE 2018) DELL'INDIRIZZO TELEMATICO (riservato INTERMEDIARI ABILITATI)</b></p>	<p>Con questa delega <b>SI PUO' SOLAMENTE</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• INDICARE INDIRIZZO TELEMATICO del delegante</li><li>• GENERARE QR-CODE</li></ul>

SERVIZI	CONTENUTO
<p><b>FE e CONSERVAZIONE delle FE</b> <b>(anche NON abilitati)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PREDISPORRE TRAMITE SDI le FE attraverso fatture&amp;corrispettivi</li><li>• GESTIRE IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE GRATUITO ADE (adesione, conservazione, richiesta esibizione...)</li><li>• VISUALIZZARE STATO ADESIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE</li><li>• CONSULTARE NOTIFICHE E RICEVUTE DEL PROCESSO DI TRASMISSIONE/RICEZIONE FE, COMUNICAZIONE DATI IVA, LIQUIDAZIONE PERIODICA</li><li>• GENERARE QR-CODE</li></ul>
<p><b>ACCREDITAMENTO E CENSIMENTO DISPOSITIVI</b> <b>(anche NON abilitati)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ACCREDITARE E CENSIRE DISPOSITIVI PER TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI</li><li>• DEFINIRE IL RUOLO (gestore/fabbricante) che il delegante assume</li><li>• Visualizzare IL RUOLO</li></ul>

SERVIZI	CONTENUTO
<p style="text-align: center;"><b>CASSETTO FISCALE DELEGATO</b> <b>(riservato INTERMEDIARI ABILITATI)</b></p>	<p><b>consultare le informazioni di carattere fiscale</b> relative al delegante quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anagrafica, con possibilità di generazione del codice a barre bidimensionale (QR Code) per soggetti deleganti titolari di partita IVA;</li> <li>• dichiarazioni fiscali presentate all’Agenzia delle Entrate;</li> <li>• versamenti effettuati;</li> <li>• atti registrati;</li> <li>• studi di settore;</li> <li>• rimborsi;</li> <li>• comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell’IVA;</li> <li>• crediti IVA e agevolazioni utilizzabili in compensazione;</li> <li>• dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato;</li> <li>• informazioni sullo stato di iscrizione al VIES;</li> <li>• comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate;</li> <li>• Comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate</li> </ul>

Il modulo di delega/revoca può essere presentato dal richiedente:

- presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
- ad un intermediario, di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, che provvederà a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati essenziali ai fini dell’attivazione della delega o della sua revoca

*L'Agenzia delle Entrate ha chiarito i seguenti punti:*

- **SEMPLIFICAZIONE REGISTRO DELEGHE:** può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento. Eventuali moduli già acquisiti dai clienti prima del 5 novembre (data di approvazione dei nuovi modelli) e non ancora presentati possono essere registrati con data 5 novembre, inserendo nel registro una annotazione sul fatto che l'acquisizione della delega è avvenuta prima della data di emanazione del provvedimento;
- **CONFERIMENTO DELEGA ANTERIORE AL 5 NOVEMBRE 2018:** l'ufficio dell'Agenzia delle entrate conserverà il modulo in originale, rilasciando la relativa ricevuta, e nel registro delle deleghe potrà essere riportata l'annotazione con la quale si evidenzia che il modulo in originale è conservato presso l'ufficio dell'Agenzia dove è stato presentato (riportando il nome dell'ufficio e n. di protocollo della ricevuta).

# Grazie...




VIA DI SAN VITTORE AL TEATRO N. 3

- 20123 MILANO
- +39 02 39297127

- <http://benedettosantacroce.directio.it>

Via Giambattista Vico, 22  
00196 Roma (RM)  
[www.studiosantacroce.eu](http://www.studiosantacroce.eu)

 [info@studiosantacroce.eu](mailto:info@studiosantacroce.eu)

 +39 06.32.11.13.94 / 06.32.23.241  
Fax +39 06 3250.6147